

CCCXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 19 GIUGNO 1956**Presidenza del Presidente CORRIAS****INDICE**

Pag.

Interpellanza e interrogazione (Svolgimento):

CADEDDU	6002-6003
BROTZU, Presidente della Giunta	6002
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	6003
MELIS	6005
Interrogazioni (Annunzio)	6001

Proposte di legge: «Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino». (71) (Continuazione della discussione abbinata e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli); «Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale». (121) (Continuazione della discussione abbinata e approvazione):

PASOLINI, relatore	6005-6011
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	6006-6011
PRESIDENTE	6007
FRAU	6011
(Votazione segreta)	6018
(Risultato della votazione)	6018

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

PISANO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PISANO, Segretario ff.:

«Interrogazione urgente Sassu concernente il manifestarsi di numerosi focolai di cavallette nell'Isola». (578)

«Interrogazione Prevosto circa le inadempienze contrattuali della ditta Puggioni, concessionaria di autolinee». (579)

Svolgimento di Interpellanza e di Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione. Per prima viene svolta l'interpellanza urgente Cadeddu al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

PISANO, Segretario ff.:

«Venuto a conoscenza che esiste ad Iglesias un ente denominato «Principe di Piemonte», sorto per l'assistenza ai minatori ed agli orfani dei minatori della Provincia di Cagliari, accertato che il predetto ente, pur avendo un patrimonio immobiliare di oltre 150 milioni, non svolge quella attività umana e cristiana di assistenza per cui è sorto, ed essendo inoltre a conoscenza che l'ente in parola era in possesso di un cospicuo patrimonio mobiliare costituito da macchine, attrezzi e titoli, nel riconoscere più che giustificate le proteste dei minatori rivolge la presente interpellanza per conoscere quale azione intenda svolgere e quali provvedimenti voglia adottare l'onorevole Presidente della Giunta perchè l'ente «Principe di Piemonte» riprenda in pieno la sua funzione sociale tanto apprezzata da tutti i minatori della provincia di Cagliari, e perchè un sì cospicuo patrimonio sia veramente messo al servizio di chi soffre e lavora». (89)

PRESIDENTE. L'onorevole Cadeddu ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel novembre del 1955 ricevetti da un gruppo di minatori pensionati una lettera nella quale si richiama la mia attenzione su un ente che si avvia a diventare ente morale e che era sorto nel 1930 con la funzione di assistere i minatori pensionati e di preparare ad una professione gli orfani di minatori. Nella lettera si denunciava la cattiva amministrazione del patrimonio dell'ente; e con ragione, dato che sin dal 1930, ogni anno, tutti i minatori del bacino metallifero e carbonifero affidavano all'ente il salario di una giornata lavorativa.

Sono andato a ricercare i vecchi bilanci; ho voluto di persona controllare se quanto mi era stato scritto corrispondeva a verità. Effettivamente, il bilancio del 1938 era più che florido. A quei tempi il «Principe di Piemonte» possedeva una villa di 18 vani più servizi posta in via Paoli ad Iglesias, dotata di 14.000 metri quadrati di parco, valutata, nel 1938, 300.000 lire; possedeva, inoltre, una casa a due piani, sempre in Iglesias, del valore, allora, di 75.000 lire, macchine ed attrezzi per 75.000 lire e titoli dello Stato per 60.000 lire; contava, poi, su un'entrata annua (costituita dalle giornate lavorative di cui ho già parlato) di 200.000 lire. Sino al 1938 l'ente aveva dato ricovero per 120.000 giornate ad orfani di minatori in istituti di educazione, compreso un istituto denominato Sant'Antonio, a Ghilarza, specializzato soprattutto nella assistenza alle bambine predisposte alla t.b.c.

Purtroppo, dopo quindici anni, l'ente va scomparendo; si sono succeduti diversi commissari e, senza tema di essere smentito, posso affermare che va scomparendo il suo patrimonio mobiliare: le macchine si sono volatilizzate, i titoli di Stato non si sa dove siano; il patrimonio immobiliare, poi, si va gravemente deteriorando. Se si continua di questo passo e non si interviene con l'urgenza dovuta, un patrimonio immobiliare, che oggi può essere valutato in oltre 150 milioni, andrà perduto. E si tratta di un patrimonio che è frutto del lavoro dei minatori del bacino minerario!

Mi pare sia sacrosanto dovere del Consiglio regionale interessarsi di questo problema. Per questo mi sono rivolto all'onorevole Presidente della Giunta per conoscere quali provvedimenti di estrema urgenza intenda adottare per far cessare lo sconcio che oggi si verifica ai danni di tutti i minatori. Non basta solo parlare dei lavoratori, non basta dire che si è amici dei lavoratori; bisogna tutelare i loro interessi.

Ora occorre ridare ai minatori quanto loro è stato tolto. Occorre che le autorità competenti esaminino la situazione dell'ente «Principe di Piemonte» e, se è il caso, provvedano alla nomina di un commissario che accerti le responsabilità, che abbia il coraggio di denunciare i ladri. Dobbiamo immediatamente provvedere, signor Presidente della Giunta; i bambini dei minatori hanno il diritto di riavere quello che è stato loro lasciato dai genitori; i vecchi minatori, che oggi — come mi è stato scritto — vivono da accattoni, hanno il diritto di riavere il loro parco e di trascorrere con tranquillità la loro vecchiaia. Ripeto: bisogna provvedere con urgenza per far cessare il furto che si va perpetrando da oltre 15 anni.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. L'ente di assistenza per minatori e per orfani di minatori «Principe di Piemonte» in Iglesias è un ente di fatto sorto nel 1930 per iniziativa dei sindacati dell'industria con lo scopo principale di assistere i minatori, le loro famiglie e gli orfani.

Sin dal 1944 i mezzi finanziari a disposizione dell'ente per le finalità da raggiungere sono costituiti dal contributo di almeno una giornata di salario, fornita da ciascun lavoratore in base ad un impegno liberamente assunto, e da elargizioni di enti e privati. Dopo il 1944, in seguito al rifiuto dei lavoratori di versare il loro contributo, l'attività dell'ente venne riducendosi, e attualmente, per mancanza di fondi, è quasi paralizzata. I beni patrimoniali sono costituiti da stabili siti ad Iglesias, donati all'ente dal Comune.

Nel 1950 la Prefettura di Cagliari, che è competente ad esperire i controlli — come l'onorevole Cadeddu sa, la Regione ancora non può esercitare alcun controllo nè sugli enti di assistenza e beneficenza regolarmente costituiti nè sugli enti di fatto — interessò il Ministro agli interni per l'erezione dell'opera in ente morale. La pratica, però, non ebbe seguito, avendo il Ministero rilevato deficienze sia nello statuto dell'ente che nella documentazione prodotta. Dal 1951 l'ente è amministrato da un commissario prefettizio, l'ingegner Renzo Pomesano. Recentemente la Prefettura ha inviato un ispettore, il funzionario capo della divisione «Opere pie», per alcuni accertamenti necessari per la erezione del «Principe di Piemonte» in ente morale; ed è attualmente in corso la ricostituzione di un'amministrazione. La Prefettura, da me sollecitata, ha dato assicurazione che l'amministrazione regolare, che sostituirà l'attuale commissario, sarà presto costituita e che la pratica per l'erezione in ente morale sarà portata avanti, sì da ottenere una migliore e più regolare amministrazione ed una sorveglianza anche più efficace da parte della Prefettura stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per dichiarare se è soddisfatto.

CAEDDU (D.C.). E' vero che la Regione, per ora, non ha nessuna competenza di controllo sugli enti di fatto, ma io pregherei ancora l'onorevole Presidente di voler seguire o far seguire la pratica in corso. Non basta che la Prefettura assicuri di ricostituire l'amministrazione regolare; non basta che la Prefettura affermi che l'ente, ad un dato momento, non ha potuto più svolgere quei compiti per i quali era sorto per mancanza di mezzi; è opportuno che la Prefettura, invece, perchè io possa essere soddisfatto, dica che cosa sta avvenendo o che cosa è avvenuto del patrimonio del «Principe di Piemonte». Questo è quel che interessa ai minatori. Onorevole Presidente della Giunta, io la ringrazio della risposta, ma non vorrei che l'opera della quale mi interesso, anzichè potenziata, venisse mandata in rovina da commissari inetti.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Me-

lis - Puligheddu - Casu al Presidente della Giunta e all'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*.

« Per conoscere le ragioni che impediscono la attuazione della legge regionale 7 ottobre 1955, entrata in vigore il 1 gennaio 1956, relativa alle concessioni di viaggio delle quali devono beneficiare i dipendenti dell'Amministrazione regionale. In considerazione dello stato di disagio della categoria interessata e per dare corso ad un provvedimento votato dal Consiglio regionale sin dal 1955, si chiede ancora se non si ritenga urgente e necessario dare immediata attuazione alla legge stessa ». (538)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai trasporti ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Gli onorevoli interroganti domandano di conoscere le ragioni che impediscono la attuazione della legge regionale 7 ottobre 1955, numero 19. Nessuna ragione impedisce l'attuazione di quella legge, la quale, come è noto, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a contrarre speciali convenzioni con le aziende esercenti pubblici servizi ferroviari e marittimi al fine di assicurare al personale della Regione lo stesso trattamento goduto dagli impiegati statali.

Gli onorevoli interroganti ben sanno che a stipulare convenzioni del genere devono intervenire necessariamente due parti, e che pertanto l'attuazione della legge non è lasciata alla esclusiva facoltà di una sola di esse; e che lo svolgimento delle pratiche relative all'attuazione della legge sulla concessione di viaggi al personale richiede del tempo; sta a dimostrare questo anche il fatto che, alla data del 26 gennaio 1956, come è stato comunicato da questo Assessorato dei trasporti, la stipula della convenzione tra la Regione Siciliana e le Ferrovie dello Stato era ancora in corso, mentre la relativa legge regionale è del 2 aprile 1955, cioè di oltre sei mesi anteriore alla nostra.

Per buona conoscenza del Consiglio circa lo svolgimento della pratica è opportuno precisare: primo: che il disegno di legge concernente le facilitazioni di viaggio al personale venne presentato dall'Assessorato dei trasporti il 2 settembre 1954, trasmesso al Consiglio il 4 ottobre dello stesso anno e discusso ed approvato nella seduta consiliare del 7 ottobre del successivo anno 1955; secondo: che la legge regionale 7 ottobre 1955, numero 19, venne pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 21 novembre 1955; terzo: che prima ancora della pubblicazione della legge, l'Assessorato si era curato di chiedere al Ministero dei trasporti — Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — la stipulazione della convenzione per l'applicazione della tariffa 51 ai viaggi dei dipendenti regionali secondo le condizioni in vigore per gli impiegati statali, mentre veniva personalmente interessato dall'Assessore il Sottosegretario onorevole Mannironi per un favorevole accoglimento della richiesta (questo prima ancora dell'approvazione della legge); quarto: il 3 dicembre 1955 il Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato trasmetteva lo schema della convenzione richiesto, che veniva approvato in linea di massima dalla Giunta il 14 dello stesso mese e rinviato al Ministero per il perfezionamento. Il 5 gennaio il Ministero rinviava alla Regione lo schema completato in ogni sua parte.

Nella riunione del 31 gennaio la Giunta procedeva alla approvazione definitiva della convenzione ed il 7 febbraio questa veniva trasmessa al Ministero, in triplice originale in bollo firmato dal Presidente, per la firma del Rappresentante del Ministero, per l'approvazione della autorità competente e per la registrazione. Mentre si rimaneva in attesa, non sono mancati ulteriori interessamenti presso l'onorevole Mannironi, Sottosegretario di Stato ai trasporti, per un cortese sollecito della pratica, ed in data 6 marzo 1956 la convenzione stessa, dopo la prescritta approvazione ministeriale e relativa registrazione, è divenuta operante. Il controllo viaggiatori e bagagli delle Ferrovie dello Stato, in Firenze, ha già provveduto alla stampa delle tessere di riconoscimento e dei 4700 scontrini occorrenti, ed appena i detti documenti di viaggio perverranno all'economato regionale si

potrà provvedere alla loro distribuzione agli aventi diritto.

Nel frattempo l'Assessorato si è premurato di studiare il regolamento d'applicazione della legge regionale numero 19, regolamento che, col benessere delle Ferrovie dello Stato e della «Tirrenia», per quanto di loro competenza nei riferimenti alle norme del loro esercizio, è stato già approvato dalla Giunta.

Per quanto attiene alla convenzione con la «Tirrenia», si precisa che fin dal 4 ottobre 1955, quando la legge numero 19 non era ancora approvata, l'Assessorato invitò la Società alla stipula di una convenzione a congruaggio del tipo di quella che già sapeva di potere ottenere dalle Ferrovie dello Stato per l'applicazione della tariffa 51. Ottenuto il benessere del superiore Ministero della Marina Mercantile, benessere che era stato preparato dall'Assessore che vi parla il quale, tra l'approvazione e la presentazione della legge ha avuto un colloquio a questo riguardo col Ministro della Marina onorevole Casiani, ottenendo pieno affidamento, la Tirrenia giudicò necessario rivolgersi a quello dei trasporti per conoscere i termini della convenzione da seguire per la concessione di uguale riduzione.

Considerato che la Società non aveva ancora elaborato la convenzione da proporre, l'Assessorato, nello scorso febbraio, ne preparava da sé lo schema e lo inviava alla Direzione Centrale della «Tirrenia» per l'esame e l'approvazione del Ministero Marina Mercantile.

La convenzione, concordata d'intesa con la società concedente, è stata approvata definitivamente dalla Giunta ed è in corso di registrazione. Anche per la «Tirrenia» occorrerà attendere la fornitura dei «buoni-richiesta», la cui tiratura a stampa, per convenzione, è di competenza della società concedente.

Per la convenzione con le società concessionarie di ferrovie in Sardegna, già richiesta dal 29 dicembre, si attende l'approvazione del Ministero. Ma per queste convenzioni non v'è ragione di preoccupazione perchè si riferiranno alle condizioni e norme contemplate dalla convenzione stipulata con le Ferrovie dello Stato.

E' pertanto da ritenere che entro il corrente mese di giugno, al massimo nei primi giorni

del mese prossimo, potrà avere inizio la gestione relativa alla concessione dei viaggi a riduzione ai nostri dipendenti sia sulle linee ferroviarie che su quelle marittime Cagliari - Civitavecchia e Olbia - Civitavecchia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis per dichiarare se è soddisfatto.

MELIS (P.S.d'A). Ho motivo di compiacermi per aver presentato questa interrogazione insieme con i colleghi del mio Gruppo, perchè la discussione odierna ha permesso, non soltanto a me, ma al Consiglio, di apprendere in quale fase di attuazione si trovi la legge regionale 2 ottobre 1955, numero 19. In realtà c'era un po' da rimanere perplessi che, a distanza di un numero notevole di mesi, non si avesse sentore alcuno della attuazione di questa legge. Tanto maggiore era l'impazienza dei nostri funzionari, che sono poi i nostri indispensabili e, generalmente, preziosi collaboratori, in quanto il disegno di legge poi approvato era stato presentato addirittura nel settembre del '54. Il disegno di legge giunse al Consiglio circa un anno dopo; e anche dopo l'approvazione, mentre ferveva il lavoro del quale desidero dare atto all'Assessore, non si sapeva all'esterno assolutamente nulla che valesse a tranquillizzare i dipendenti della Regione e stava per giungere il periodo nel quale, più opportunamente, concessioni e facilitazioni di viaggio possono essere utilizzate.

Ora, mentre dichiaro di essere soddisfatto delle notizie che sono state fornite dall'Assessore, vorrei avere assicurazione che entro il corrente mese, o ai primi del prossimo, tutte le pratiche vengano concluse.

Continuazione della discussione abbinata e non approvazione del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge: «Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino» (71) ed approvazione della proposta di legge: «Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale». (121)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino» e della

proposta di legge: «Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasolini, relatore per la proposta di legge numero 121.

PASOLINI (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, l'ampia e serena discussione che si è svolta in quest'aula intorno alla proposta di legge numero 121, i numerosi interventi dei colleghi dei vari Gruppi politici i quali hanno portato la loro piena adesione, le due ampie relazioni scritte che accompagnano la proposta stessa esonerano, naturalmente, il relatore da un lungo e approfondito discorso. Questa proposta di legge, inoltre, per la sua intrinseca bontà, per la sua evidente utilità e per la sua aderenza concreta ai bisogni e alle necessità dell'agricoltura sarda, si è raccomandata da se stessa; tanto è vero che nessuna obiezione o critica di carattere formale o sostanziale è stata sollevata dai vari oratori intervenuti nella discussione.

Non mi pare possa essere considerata una critica vera e propria la preoccupazione espressa dall'onorevole Sassu. L'onorevole Sassu ha espresso il timore che, con la creazione di un nuovo ente e con i relativi oneri finanziari che la creazione stessa comporta per la Regione, potrebbe determinarsi un aumento dei tributi.

A me pare che questa apprensione non abbia ragion d'essere, in quanto la Regione intende provvedere al funzionamento di questo ente attraverso le entrate normali e non con entrate straordinarie e tanto meno con dei nuovi tributi.

Altro rilievo è stato rivolto all'articolo 10 dello Statuto del Centro sperimentale da parte dell'onorevole Prevosto sulla composizione del consiglio di amministrazione. Si tratta, in definitiva, di una vecchia questione che è affiorata sia nella prima che nella seconda legislatura; l'estrema sinistra vorrebbe che ai vari consigli di amministrazione partecipassero i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Le varie commissioni che si sono interessate di questo problema hanno sempre respinto questa tesi in quanto le varie organizzazioni sindacali non hanno, nel nostro ordinamento giuridico, una personalità riconosciuta e sono quindi degli enti di fatto.

Ad ogni modo questo problema sarà, se necessario, affrontato in sede di discussione dell'articolo 10 dello Statuto.

All'onorevole Frau, io non posso che riconfermare quanto la Commissione per l'agricoltura e il Consiglio regionale hanno già deciso. E cioè che, se il Consiglio regionale approva la costituzione del Centro di sperimentazione agraria, non può approvare evidentemente la costituzione dell'Istituto della vite e del vino per due ragioni sostanziali.

La prima ragione è di carattere finanziario: la Regione non può sopportare degli oneri eccessivi; la seconda è di politica generale: uno degli scopi fondamentali, anzi lo scopo fondamentale che intende perseguire la proposta di legge numero 121, è quello di dar vita ad una politica agraria unitaria in Sardegna. Con la creazione di un altro ente che verrebbe ad operare — come quello della vite e del vino — nello stesso settore, è evidente che si comprometterebbe l'unità della politica agraria. In questo caso specifico il dualismo non è fecondo di utili risultati.

La quarta Commissione è, dunque, certa che il Consiglio vorrà unanimemente approvare la proposta di legge numero 121. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

MUSIO (D.C.), Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La discussione che si è svolta in Consiglio a proposito del progetto di legge numero 121 e del progetto numero 71 ha dimostrato che tutti i settori ritengono doversi impostare in Sardegna il problema della sperimentazione agraria, di una sperimentazione agraria che si svolga nel particolare ambiente sardo e tenga conto delle sue particolari esigenze e condizioni; tale sperimentazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso un apposito organismo, anche se non sarà un immediato toccasana, come qualcuno ha detto.

Nella sperimentazione è, infatti, difficile poter giungere a risultati definitivi e conclusivi in un breve ciclo di anni; e ciò in quanto è necessa-

rio insistere, perfezionare, controllare a lungo i risultati ottenuti, che potrebbero altrimenti perdere le loro caratteristiche e non essere idoneamente utilizzabili in campo applicativo.

Ma ciò non deve preoccupare, perchè la sperimentazione è certamente la sola via razionale che possa dare una base concreta all'esercizio e allo sviluppo dell'agricoltura, che possa indicare quali siano le migliori specie vegetali o animali da utilizzare, quali siano i mezzi più idonei per la trasformazione dei prodotti, quali siano le migliori condizioni nelle quali gli stessi, oltre che raggiungere risultati economicamente interessanti nel campo della produzione aziendale, trovino buon collocamento sui vari mercati e così via.

Il problema della sperimentazione è molto vasto, molto complesso, molto impegnativo, molto oneroso per i mezzi rilevanti che richiede.

Altro fattore di decisiva importanza, connesso direttamente all'attività in esame, è l'elemento uomo, in quanto sappia utilizzare i mezzi che gli si mettono a disposizione per ottenere risultati utili.

E' stato al riguardo accennato ed è stata portata a modello l'organizzazione californiana della sperimentazione nel campo dell'agricoltura e del commercio dei prodotti agricoli. Tale organizzazione che è realmente molto curata, molto capillare, molto estesa è dotata di mezzi veramente cospicui. Ma tutto questo rafforza l'affermazione che l'elemento uomo è indispensabile; non è male infatti ricordare che l'organizzazione della California discende dall'attività di un uomo di veramente eccezionale levatura che ha dato vita a questo campo di studi. Intendo riferirmi al grande Lutero Burbank, che un secolo fa, circa, ha iniziato l'attività sperimentale. E' il Burbank che ha effettuato le prime selezioni e le prime ibridazioni.

Si è ricordato nel corso della discussione, forse con un accenno troppo rapido, il nostro Nazareno Strampelli, che giustamente è considerato una gloria italiana, che ha operato proficuamente in un settore che interessa molto da vicino anche l'economia sarda, perchè è stato un grande selezionatore di grani duri. Le varietà Strampelli sono ancora — se non sbaglio —

quelle che si coltivano, e non sono state nè superate nè battute. Ed al riguardo affermo che un problema specifico che potrebbe risolversi in Sardegna è questo: trovare le nuove varietà di sementi di grano duro che possono consentire una maggiore produzione e permettere l'affermazione di un prodotto sardo che è fra i più richiesti, non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sul mercato mondiale.

Certamente una sezione dell'istituto di sperimentazione sardo dovrà indirizzarsi al ramo della genetica, perchè questi studi hanno prospettive molto interessanti e molto utili per quanto — ripeto — non si possa sperare di conseguire dei risultati in breve tempo. Nel bilancio regionale 1956 per la sperimentazione agraria era stato inserito un articolo non dotato di stanziamento, perchè non c'era possibilità di operare in quel settore per mancanza di una legge e non si è ritenuto di presentarne una in attesa che venisse discussa la proposta numero 121.

Ma il problema della sperimentazione agraria non è un problema ignorato o dimenticato: vi sono già studi e programmi che si possono avviare nella direzione che il Consiglio, con la eventuale approvazione di un provvedimento legislativo, vorrà indicare. Quanto ai mezzi finanziari che occorrono per poter creare un istituto sperimentale nel campo dell'agricoltura, essi certamente sono rilevanti, e purtroppo il bilancio regionale non ha molte risorse a disposizione. E questo «purtroppo» io lo dico recriminando che sia proprio ancora il capitolo della legge 46 a essere oggi decurtato. La 46 è una legge che opera intensamente portando degli ottimi frutti per lo sviluppo dell'agricoltura sarda. Secondo me è un capitolo che meriterebbe non delle decurtazioni, ma aumenti di stanziamento, perchè non si riesce ad esaudire le richieste degli agricoltori, che si appellano a questa legge con molto interesse e con molta ansia.

Questo capitolo ha già subito, in questo esercizio, la falciatura di 20 milioni per la ricostruzione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario, di 100 milioni per far operare la legge sui laghi artificiali (legge per la quale sino ad ora non sono state presentate richieste

di nessun genere) ma, comunque, io non trovo impossibile che ancora sulla 46 vengano ad essere chiesti 25 milioni per assegnarli come fondo iniziale per la creazione di un istituto il quale darà certamente i frutti che noi ci auguriamo e speriamo, se saranno forniti i mezzi sufficienti e se ad esso verrà preposto un uomo veramente capace che possa dare alla sperimentazione agricola sarda un tono e un indirizzo adeguati.

La Giunta trova opportuno l'abbinamento della proposta di legge numero 71, che tende alla creazione di un istituto per la vite e per il vino, alla proposta di legge numero 121. Certamente è possibile unificare i due istituti, in quanto il vasto campo della sperimentazione agraria comprende anche il settore vitivinicolo. Tale unificazione potrà consentire di operare utilmente anche nel settore della viticoltura, in quanto esistono ancora in Sardegna vaste superfici per le quali la destinazione a vigneto rappresenta la trasformazione più conveniente.

Le qualità delle uve dei nostri vigneti sono tali da non far temere ancora per l'esitabilità e per il livello dei prezzi di vendita dei nostri vini. La crisi, ad esempio, che travaglia la viticoltura della Francia meridionale, ove si è impostato un vasto programma di trasformazione della agricoltura nel Dipartimento del basso Rodano, oggi basata sulla viticoltura, in coltura irrigua, ha per causa le qualità dei vini che non rispondono alle esigenze del commercio. Ed è, questa, una situazione che non penso possa verificarsi con la stessa rapida successione in Sardegna per le favorevoli condizioni di clima, di terreno e dell'alto pregio dei vini prodotti dalle uve sarde. La Giunta, quindi, è del parere che la proposta di legge numero 121, con gli emendamenti proposti dagli onorevoli consiglieri Frau e Masia, possa essere approvata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge numero 121, ricordando che la sua approvazione comporta la decadenza della proposta di legge numero 71.

Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

E' istituito il Centro regionale agrario sperimentale.

Ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione e nei limiti stabiliti dallo Statuto, che forma parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, acclimatazione delle piante, silvicoltura, ecc.; ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di curare la esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2 bis

Il Centro provvede, anche mediante la concessione di borse di studio, da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

Pubblica inoltre una rivista, sotto forma di «Annali», della sperimentazione agraria in Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Il Centro può creare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, proprie sezioni, avuto riguardo alle necessità di materia e di ambiente.

Con lo stesso procedimento di cui al comma precedente, può affidare particolari incarichi di sperimentazione agli Istituti della facoltà di agraria dell'Università di Sassari o ad altri istituti, anche non universitari, operanti nel territorio della Regione.

Fermo restando il disposto del comma precedente, il Centro, per il miglior coordinamento delle rispettive attività, mantiene rapporti con Istituti ed enti che si occupano di sperimentazione agraria o di materie connesse.

L'attività del Centro è inoltre coordinata con quella degli Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste, e degli altri enti pubblici operanti nel campo dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Come è noto, l'articolo 4 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia, pertanto, lettura dell'articolo 4 bis.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4 bis

Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, della Giunta e del Collegio dei

revisori, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, previa deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 *ter*.

BERNARD, Segretario:

Art. 4 *ter*

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la agricoltura e foreste, sentita la Giunta medesima, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, ovvero sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento del Centro od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 *quater*.

BERNARD, Segretario:

Art. 4 *quater*

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria del Centro è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste. Al Commissario è corrisposta a carico del Centro una indennità la cui misura è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

Le spese occorrenti per il primo impianto del Centro sono sostenute dalla Regione e fanno carico al capitolo 79 del bilancio 1956 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi; a tale effetto sono stornate dal capitolo 142 a favore del capitolo 79 lire 25 milioni.

Possono concorrere nelle spese di impianto, anche soltanto relativamente a singole sezioni od attività, lo Stato, altri enti, istituti privati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, Segretario:

Art. 6

Il Centro è autorizzato a riscuotere il rimborso delle spese ed i compensi per le prestazioni eseguite per conto di terzi, con le norme stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, Segretario:

Art. 7

Il Centro provvede ai propri fini ed al proprio funzionamento:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con un contributo annuo da parte della Regione, facente carico al capitolo 78 del bilancio 1956 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi;

c) con eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati i quali non si trovino in posizione di contrasto con il Centro;

d) con i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, con quelli delle analisi o di altri servizi per conto del pubblico, col ricavo della vendita di oggetti fuori uso, eccetera;

e) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni, eccetera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, Segretario:

Art. 8

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione nelle forme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Disposizioni transitorie.

Art. 9

Previo deliberazione della Giunta, il Presidente di essa, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvede per la gestione provvisoria del Centro, alla nomina di un Commissario, che esercita i poteri di cui all'articolo 16 dello Statuto; e non oltre i 3 mesi dalla stessa entrata in vigore, nomina il Presidente ed i componenti della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si passa ora alla discussione degli articoli dello statuto del Centro agrario sperimentale regionale.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

CAPO I

Sede centrale, sezione e compiti.

Art. 1

Il Centro Regionale Agrario Sperimentale ha una sede centrale e può creare proprie sezioni aventi sede anche diversa da quella centrale, avuto riguardo alle necessità di materia e di ambiente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, acclimatazione delle piante, silvicoltura eccetera; ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

Il Centro ha altresì il compito di provvedere mediante la concessione di borse di studio, da usufruire nel proprio ambito, alla formazione

di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

Pubblica inoltre una rivista, sotto forma di «Annali», della sperimentazione agraria in Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Frau - Masia. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Art. 2 bis

Nella materia vitivinicola gli organi del Centro si propongono, in particolare, di:

a) costituire e gestire vivai e vigneti sperimentali;

b) indirizzare i vivai privati;

c) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

d) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati anche ai fini di impedire le adulterazioni;

e) accertare e delimitare le zone dei vini tipici;

f) redigere ed aggiornare la carta vitivinicola della Sardegna».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frau per illustrare questo emendamento.

FRAU (P.N.M.). Credo inutile, onorevole Presidente, una illustrazione di questo emendamento, che vale ad inserire le disposizioni fondamentali della proposta di legge numero 71 nella proposta di legge numero 121. Spero che domani, una volta accolte, queste disposizioni diventino veramente efficienti e operanti e non si disperdano — come dicevo stamane — nei meandri della complessa proposta di legge sulla sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PASOLINI (D. C.), relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. Anche la Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Frau - Masia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

Oltre ai compiti di cui all'articolo precedente, il Centro può eseguire studi e ricerche per conto di terzi. A tale fine il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, adotta preventivamente le necessarie disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

L'impiego delle dotazioni, delle attrezzature e di qualsiasi mezzo del Centro deve essere effettuato con personale appartenente al Centro medesimo o autorizzato dalla Giunta.

I mezzi suddetti non possono essere comunque ceduti in uso a privati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Le tariffe relative alle prestazioni di cui agli articoli precedenti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

CAPO II

Organi

Art. 6

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione,
- la Giunta,
- il Collegio dei revisori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Centro;
- b) ordina l'incasso dei mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono all'impianto ed al mantenimento del Centro, nonchè delle altre entrate, e firma i titoli di spesa;

c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio od alla Giunta a seconda delle rispettive competenze, nella prima adunanza successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Come è noto, gli articoli 8 e 9 sono stati soppressi dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il Presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Assessore per l'agricoltura e foreste;
- c) un rappresentante designato dall'Assessore per l'industria e commercio;
- d) un rappresentante designato dall'Assessore per le finanze;
- e) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna;
- f) due docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria;
- g) i rappresentanti designati da ciascuna degli Enti o Consorzi che concorrono alla istituzione ed al mantenimento, ovvero semplicemente al mantenimento, dell'Istituto nelle misure indicate nell'articolo 13.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 11

La Giunta è composta dai componenti del Consiglio di cui alle lettere a), b), d), e) e da uno di quelli di cui alla lettera f) dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.

Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 13

Agli effetti del comma g) dell'articolo 10, hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli Enti o Consorzi, i quali concorrono al finanziamento per la istituzione del Centro con un contributo non inferiore a lire 25 milioni e per il funzionamento con un contributo annuo non inferiore a lire 10.000.000 o soltanto con un contributo annuo di almeno lire 15.000.000.

L'ammontare dei contributi può essere variato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito l'Assessore per l'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 14

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Ove taluno di essi senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Qualunque sia l'epoca in cui vengono nominati tali organi, il triennio per i componenti decorre dal 1 gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

I componenti nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Come è noto, anche l'articolo 15 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 16.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il programma di attività del Centro e delle Sezioni;

b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, ed il conto consuntivo, ed esamina ed approva le relazioni relative al bilancio ed al conto, oltrechè in sede finanziario-contabile, anche in quella amministrativa, con particolare riguardo ai risultati dell'attività scientifica e tecnica;

c) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;

d) delibera sulle eventuali convenzioni con altri Enti o Istituti;

e) delibera sull'accettazione dei contributi;

f) stabilisce le norme per il servizio di cassa del Centro e delle Sezioni, e designa la Banca alla quale è affidato il servizio medesimo;

g) delibera i regolamenti tecnici del Centro e delle Sezioni, nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;

h) delibera, su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;

i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitrati di controversie, ferma la competenza del Presidente in casi urgenti;

l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte dei servizi e del personale del Centro e delle Sezioni di esso;

m) determina gli emolumenti del Presidente, dei Revisori, delle medaglie di presenza dei consiglieri e dei componenti la Commissione tecnica, e le trasferte relative;

n) delibera su quant'altro sia sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria tre volte all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri od il Collegio dei revisori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BERNARD, Segretario:

Art. 17

La Giunta:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico del Centro;

b) delibera su tutti gli affari che non siano deferiti specificamente al Consiglio di amministrazione;

c) delibera, in caso di urgenza, su qualunque

oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

La Giunta si aduna almeno mensilmente e quando ne faccia richiesta un componente ovvero il Direttore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BERNARD, Segretario:

Art. 18

Le deliberazioni degli organi del Centro sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno metà dei componenti più uno.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poichè gli articoli 19 e 20 sono stati soppressi dalla Commissione, si dia lettura dell'articolo 20 bis.

BERNARD, Segretario:

Art. 20 bis

Ai fini del disposto dell'articolo 3 della legge istitutiva e per la formulazione dei piani di sperimentazione il Centro si avvale della consulenza di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Centro e composta da:

a) il Direttore del Centro;

b) tre docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria e forestale;

c) tre direttori di Sezione del Centro o di altri Istituti sperimentali esistenti nel territorio della Regione;

d) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura in Sardegna;

e) l'Ispettore regionale delle foreste;

f) gli Ispettori provinciali agrari;

g) il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico.

La Commissione tecnica si aduna almeno una volta all'anno o quando il Presidente del Centro lo ritenga opportuno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BERNARD, Segretario:

Art. 21

Il riscontro sulla gestione del Centro è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta rispettivamente:

1) dell'Assessore per le finanze, per un revisore effettivo e per un supplente;

2) dall'Assessore per l'agricoltura e foreste, per gli altri due revisori effettivi e per l'altro supplente.

Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dai revisori stessi.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati; nei loro riguardi si applicano inoltre le altre disposizioni dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BERNARD, Segretario:

Art. 22

Il Collegio dei revisori adempie alle funzio-

ni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice civile e successive modificazioni.

In particolare, esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Centro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BERNARD, Segretario:

Art. 23

Il Direttore del Centro ed i Dirigenti delle Sezioni sono nominati in seguito a concorsi pubblici banditi dal Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BERNARD, Segretario:

Art. 24

Il Direttore del Centro:

a) sovrintende all'attività scientifica e tecnica del Centro e delle Sezioni per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè le relazioni relative al bilancio ed al conto, oltrechè in sede finanziario-contabile, anche in quella amministrativa;

c) in collegamento con gli atti contabili e con le relazioni di cui al comma precedente, predispone e presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività scientifico-sperimentale svolta dal Centro;

d) esercita le altre attribuzioni che gli sia-

no conferite dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore del Centro è il Capo degli uffici e del personale, il suo trattamento economico e lo stato giuridico sono determinati nel regolamento di cui alla lettera g) dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BERNARD, Segretario:

Art. 25

I Dirigenti delle Sezioni segnalano al Direttore del Centro le necessità di esso, ne formulano le proposte di attività e danno esecuzione alle disposizioni del Direttore segnatamente in ordine ai programmi approvati dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza delle rispettive Sezioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BERNARD, Segretario:

CAPO III

Mezzi finanziari

Art. 26

Il Centro ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Il patrimonio è costituito dai contributi di primo impianto di cui alla legge istitutiva e dai successivi incrementi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BERNARD, Segretario:

Art. 27

Il Centro per il proprio funzionamento può utilizzare:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione e degli altri eventuali contributi dello Stato o di enti o privati;
- c) i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, quelli delle analisi e di altri servizi per conto del pubblico, il ricavo della vendita degli oggetti fuori uso, ecc.;
- d) i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni, eccetera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BERNARD, Segretario:

CAPO IV

Esercizio finanziario

Bilancio preventivo - Conto consuntivo

Art. 28

L'esercizio finanziario del Centro comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

BERNARD, Segretario:

Art. 29

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il

15 settembre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato per l'agricoltura e foreste unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

BERNARD, Segretario:

Art. 30

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e trasmesso entro il 30 aprile all'Assessorato per l'agricoltura e foreste, unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nonchè alla relazione del Collegio dei revisori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

BERNARD, Segretario:

Art. 31

Il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, su parere degli Assessori per l'agricoltura e foreste e per le finanze; il bilancio preventivo è approvato con le medesime modalità entro 15 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

BERNARD, Segretario:

CAPO V

Vigilanza e tutela

Art. 32

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni degli organi del Centro aventi per oggetto:

a) stato giuridico ed economico del personale;

b) regolamenti organico ed interno del personale.

Sono, invece, sottoposte all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e foreste, oltre alle deliberazioni già espressamente contemplate, quelle aventi per oggetto:

a) le direttive ed il programma di attività del Centro e delle Sezioni;

b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo;

c) impegni pluriennali di spesa;

d) accettazione di contributi di cui all'articolo 13, di lasciti e donazioni;

e) tariffe per prestazioni, per conto di terzi, dei servizi del personale;

f) la determinazione della misura degli emolumenti del Presidente, dei Revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative.

Copia delle dette deliberazioni è trasmessa contemporaneamente agli Assessori per l'agricoltura e foreste e per le finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

BERNARD, Segretario:

Art. 33

Tutte le deliberazioni degli organi del Centro finora non indicate sono trasmesse trimestralmente all'Assessore per l'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

II LEGISLATURA

CCCXXVI SEDUTA

19 GIUGNO 1956

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

BERNARD, Segretario:

Art. 34

Salvo il disposto dell'articolo 31 le deliberazioni del Presidente della Giunta e del Consiglio di amministrazione si intendono approvate qualora l'Amministrazione regionale non comunichi al Centro, entro 15 giorni dal ricevimento, una sospensiva motivata od una richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BERNARD, Segretario:

Art. 35

Le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono essere pubblicate all'Albo del Centro secondo le norme delle leggi in materia vigenti per gli Enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il titolo della proposta di legge. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	31
contrari	10
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Castaldi - Casu - Cerioni - Cossu - Costa - Cottoni - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Frau - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lonzu - Manca - Marras - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Prevosto - Sessu - Serra - Soggiu Piero - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 19 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956